

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2516 del 18/05/2017
Oggetto	Rinnovo di concessione di pertinenza idraulica ad uso sfalcio e coltivazioni agricole in località Ponte Pianta COMUNE: Lugo (RA) CORSO D'ACQUA: torrente Santerno, sponda sinistra TITOLARE: Azienda agricola Caroli Claudio CODICE PRATICA N. BO10T0182/16RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2604 del 18/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno diciotto MAGGIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: Rinnovo di concessione di pertinenza idraulica ad uso sfalcio e coltivazioni agricole in località Ponte Pianta

COMUNE: Lugo (RA)

CORSO D'ACQUA: torrente Santerno, sponda sinistra

TITOLARE: Azienda agricola Caroli Claudio

CODICE PRATICA N. BO10T0182/16RN01

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio idrico :

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e ss.mm.e ii., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE

con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 77/2016 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera dello scrivente Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 799/2016 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/11/2016;
- La DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge.

considerato che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

richiamata la Determinazione dirigenziale n.9621 del 06/09/2010 (prat.n. BO10T0182) con la quale si rilasciava alla Azienda agricola Caroli Claudio, in persona del suo titolare, nato ad Argenta (FE) il 20/02/1963, C.F. CRLCLD63B20A393B, con sede legale ad Alfonsine in Via Reale Lavezzola n. 15 - P.I. 01258790391, la concessione demaniale di pertinenza idraulica lungo la sponda sinistra del Torrente Santerno, in Comune di Lugo - **ad uso sfalcio e coltivazioni agricole** - area catastalmente identificata al Fg. 4 mapp. 5P e 127P e al Fg. 3 mapp. 56 e 57;

vista l'istanza presentata dal suddetto concessionario, acquisita al PGB0.2016.9914 del 31/05/2016, pratica BO10T0182/16RN01, con la quale viene richiesto il rinnovo della concessione senza varianti;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n.275 del 07/09/2016 non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto dell'Autorizzazione idraulica del Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, acquisita agli atti ai sensi del R.D. 523/1904, con PGB0.2017.6616 del

24/03/2017, espressa in senso favorevole con prescrizioni ed allegata come parte integrante del presente atto ;

verificato che:

- sono state versate le spese d'istruttoria di € 75,00;
- il concessionario è in regola con i versamenti dei canoni richiesti per il periodo di validità della precedente concessione, fino al 2016;
- è stato versato il canone 2017 per l'importo di euro 359,30;
- il deposito cauzionale è già stato versato a garanzia della concessione rilasciata con Determina n. 9621 del 6/09/2010;

preso atto dell'avvenuta sottoscrizione per accettazione del disciplinare di concessione in coda al presente atto da parte del concessionario in data 09/05/2017, assunta agli atti con PGBO.2017.10107 del 09/05/2017;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti.

Visti:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione di Giunta Regionale 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

- la deliberazione della Giunta Regionale 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la deliberazione della Giunta Regionale 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

Attestata la regolarità amministrativa,

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.e ii.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rinnovare alla Azienda agricola Caroli Claudio, in persona del suo titolare, nato ad Argenta (FE) il 20/02/1963, C.F. CRLCLD63B20A393B, con sede legale ad Alfonsine in Via Reale Lavezzola n. 15 - P.I. 01258790391, la concessione demaniale di pertinenza idraulica lungo la sponda sinistra del Torrente Santerno, in Comune di Lugo - ad uso sfalcio e coltivazioni agricole - area catastalmente identificata al Fg. 4 mapp. 5P e 127P e al Fg. 3 mapp. 56 e 57, senza varianti;

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e **durata sino al 31/12/2022** (ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.7/2004) e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nel disciplinare in coda alla presente Determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Area

Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna acquisita al PGBO.2017.6616 del 24/03/2017, allegata al presente atto e che tale autorizzazione costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione (**allegato 1**);

5) di dare atto che il **canone annuale ad uso sfalcio e coltivazioni agricole**, calcolato in applicazione dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.e ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, **è fissato in € 359,30 per l'anno 2017 ed è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto in data 09/05/2017 a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509 o mediante bonifico presso Poste Italiane S.p.A. IBAN: IT36R0760102400001018766509;

6) di dare atto che il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni previsti dalla precedente concessione rilasciata con Determinazione n. 9621 del 6/09/2010, fino al 2016;

7) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2017, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015).

8) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2017, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, applicando le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" o tramite bonifico presso Poste italiane con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

9)di dare atto che il deposito cauzionale previsto in ragione di un' annualità del canone ai sensi della L.R. n.7/2004 art.20 comma 11 è già stato versato in data 01/09/2010 a garanzia della precedente concessione rilasciata con Determinazione dirigenziale n. 9621 del 6/09/2010;

10)di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

11)di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

12)di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

13)dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b).

Valerio Marroni

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche alle quali è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da:

DITTA: Azienda agricola Caroli Claudio, con sede legale ad Alfonsine in Via Reale Lavezzola n. 15 - P.I. 01258790391, in persona del titolare

art. 1

Oggetto di concessione

COMUNE Lugo Corso d'acqua: torrente Santerno

LOCALITA': Ponte Pianta

COORDINATE CATASTALI: Foglio 3 mapp.56-57; Foglio 4 mapp.5P-127P

TIPO DI CONCESSIONE: pertinenza idraulica ad uso agricolo, medicaio e sfalcio corpo arginale

PROCEDIMENTO n. BO10T0182/16RN01, su istanza acquisita al prot. 9914 del 31/05/2016

art. 2

Condizioni generali

il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato alla domanda suddetta, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi. L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

Il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa.

Il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

La concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario.

Art.4

Durata e rinnovo della concessione

la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza, ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004, è fissata al 31/12/2022. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare

il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004.

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla scrivente Struttura prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, entro la scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte della scrivente .

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

Art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni derivanti dalla presente concessione, secondo le modalità e l'importo ivi indicati . Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza agli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

Art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni

normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna e trasmesse al titolare in allegato al presente atto.



SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

SEDE DI BOLOGNA

IL RESPONSABILE

DOTT. CLAUDIO MICCOLI

Reg. _____
del _____

TIPO ANNO NUMERO

Inviato tramite Pec
ARPAE Emilia Romagna
Via San Felice,45
40122 Bologna
aoobo@cert.arpa.emir.it

Oggetto: richiesta di autorizzazione idraulica per il rinnovo della concessione di occupazione di un'area demaniale relativa al procedimento BO10T0182/16RN01-Azienda agricola Caroli Claudio

A seguito della conclusione dell'istruttoria effettuata della pratica in oggetto, si trasmette, per i provvedimenti di competenza l'autorizzazione richiesta corredata degli elaborati grafici vistati.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti telefonare al Geom.Gabriele Menegatti al n. 0545-34330 sede di Lugo

Cordiali saluti

Allegati:autorizzazione

Il Responsabile del Servizio
Claudio Miccoli

Firmato digitale

Nome file:Sac caroli
MC/mg

Viale della fiera 8 tel 051 527 4530 / 4590
40127 Bologna fax 051 527 4315
Viale Cavour, 77 tel 0532 218811
44121 Ferrara fax 0532 210127

stpc.renovolano@regione.emilia-romagna.it;
stpc.renovolano@postacert.regione.emilia-romagna.it

		ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP	2016		Classif.	5685	650	20			Fasc.	2017	57

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Servizio Area Reno e Po di Volano
BOLOGNA

COMUNE Lugo Corso d'acqua: torrente Santerno

Località: Ponte Pianta

DITTA: Azienda agricola Caroli Claudio.

Foglio 3 mapp.56-57

Foglio 4 mapp.5P-127P

Oggetto: rilascio nulla osta idraulico per l' utilizzo di una pertinenza idraulica ad uso agricolo, medicaio e sfalcio corpo arginale, secondo quanto previsto dal T.U. sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n.523 ed il R.D. 19 novembre 1921, n.1688.

PRATICA N° BO 10T0182/16RN01

Premesso quanto sopra si rilascia la presente

AUTORIZZAZIONE

1. L'Amministrazione idraulica nell'ambito delle proprie competenze si riserva il diritto di eseguire lavori, manutenzioni, rilievi ed in genere di occupare, modificare o alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo i suoli e il titolare non avrà diritto ad alcun rimborso , se non quando fosse privato a causa del lavoro e dell'occupazione del prodotto per più di un quinto dell'intera pertinenza. In tal caso il rimborso sarà in proporzione della perdita di superficie produttiva da determinarsi con insindacabile giudizio del Servizio. Il rimborso avrà luogo solamente per l'annata in cui il prodotto della superficie del terreno occupato o danneggiato sia venuto a mancare.
2. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà, in ogni tempo, di procedere alla revoca dell'autorizzazione, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il titolare abbia diritto ad alcun indennizzo..
3. Il personale idraulico potrà percorrere le superfici della pertinenza idraulica, eseguirvi rilievi, fare saggi, senza che mai possa competere alcun compenso al titolare.

Similmente dicasi per tutto il personale impegnato durante il servizio di piena.

4. Tutte le superfici della pertinenza idraulica dovranno essere mantenute a prato naturale (erbaio), restando proibito il tenere a sementi i corpi arginali ad eccezione dei piani golenali di rilevante superficie, in cui sarà possibile unicamente la semina del prato stabile (medicaio), come pure è proibita la concimazione di tutte le superfici concessionate ed il loro dissodamento, tranne che per quanto riguarda l'impianto della sopracitata coltura.
5. Al termine del ciclo colturale del medicaio (5 anni) potrà essere autorizzato, all'inizio del sesto anno, il dissodamento del piano golenale per l'impianto di un seminativo. Per i successivi periodi in concessione della durata di anni 6, le coltivazioni dovranno essere ripetute come sopra indicato, qualora non siano emanate nuove disposizioni.
6. Sul piano golenale, dovranno essere mantenute a prato naturale (erbaio), le fasce di rispetto della larghezza minima di ml 4.00, longitudinali al piede dell'argine e al ciglio a fiume, indispensabili per il transito dei mezzi d'opera e servizio.
7. Il taglio delle erbe della pertinenza idraulica, dal piede scarpa arginale a campagna al ciglio golenale e per tutta la sua estensione, dovrà essere eseguito almeno due volte l'anno, il primo nel periodo maggio-giugno e il finale nel periodo agosto-settembre. Limitatamente alla sommità arginale dovrà essere eseguito un primo taglio nella prima decade del mese di maggio.
8. In ogni caso lo sfalcio delle erbe è subordinato alle esigenze idrauliche dell'Amministrazione. Sarà quindi facoltà del Servizio far anticipare o posticipare, od anche impedire, i lavori di cui sopra, in caso di piene, di temute inondazioni, ed in ogni altra evenienza in cui, a giudizio del Servizio stesso, ciò apparisse necessario senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennizzi.
9. La semina del prato stabile (medicaio), lo sfalcio delle erbe, la loro lavorazione in luogo, e la successiva raccolta dei prodotti con il trasporto fuori dalle arginature dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare danni alle superfici arginali. Sarà quindi vietato, in caso di pioggia, il transito sopra i manufatti arginali dei mezzi agricoli.
10. E' vietato su tutte le superfici concessionate il pascolo degli animali da cortile, da stalla, degli ovini e caprini, sotto pena d'incorrere nelle penalità comminate dalla legge sui lavori pubblici e di rispondere dei danni. Saranno inoltre applicabili tutte le discipline sulla polizia

fluviale ed arginale stabilite dal T.U. 25 luglio 1904, n°523, sui lavori pubblici e dei relativi regolamenti sulle opere idrauliche, nonché tutte quelle altre speciali disposizioni già emanate o che fossero in seguito per emanarsi dalle competenti Autorità.

11. Nessun compenso spetterà al titolare per la perdita di prodotti in caso di sommersione dalle acque di piena delle superfici concesse.
12. Il titolare non potrà con i raccolti tenere ingombri le superfici arginali, questi dovranno essere caricati e trasportati fuori dalle arginature nel minor tempo possibile. Soprattutto le fasce di rispetto, e le sommità arginali devono essere sempre libere da ostacoli di qualsiasi genere.
13. E' vietato al titolare qualunque lavoro che tendesse ad alterare lo stato delle scarpate, dei piani delle banche e sottobanche, quand'anche avesse ciò per scopo di aumentare il terreno prativo. Analogo divieto alla eventuale costruzione in sito di qualsiasi manufatto, recinzione, baracche, ecc., anche a carattere di provvisorietà.
14. Nella pertinenza idraulica sono compresi tutti i prodotti dell'argine, e quindi pur quelli dei cigli, dei margini o banchine, delle piazzette di guardia e quelli eventuali della carreggiata. Il titolare però non potrà impedire od ostacolare lo sfalcio anche totale della sommità in qualunque tempo venisse fatto dall'Amministrazione idraulica o da chi ha l'onere della manutenzione stradale, né per tale sfalcio e conseguente eventuale mancanza di prodotto, potrà prendere qualsiasi compenso od abbuono.
15. La presente autorizzazione viene rilasciata unicamente per gli aspetti idraulici, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.
16. L'Amministrazione Regionale non assume responsabilità per eventuali danni alle persone ed alle cose derivanti da scoppi di ordigni esplosivi, residuati di guerra, eventualmente esistenti nelle pertinenze oggetto del presente contratto, o trasportati dalle piene.
17. Il titolare è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della gestione della pertinenza idraulica, possa essere arrecata ai diritti dei terzi e per i relativi risarcimenti, nonché per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione concedente.

18. L'inosservanza delle prescrizioni del presente disciplinare, o anche di una soltanto di esse, darà luogo, da parte dell'Amministrazione alla dichiarazione di decadenza della autorizzazione, mediante semplice lettera da inviare al titolare, previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine.
19. Tutte le disposizioni di legge e regolamenti sulla Polizia Idraulica debbono essere pienamente osservati e dovranno inoltre essere rispettati i diritti di terzi. L'Amministrazione Regionale resta del tutto estranea alle controversie che dovessero sorgere in proposito.
20. Il Servizio scrivente si riserva, per esigenze idrauliche, di revocare l'autorizzazione. La revoca sarà comunicata entro il mese di settembre dell'anno agricolo precedente a quello nel quale avrà effetto la revoca stessa.

Il Responsabile del Servizio
Dott.Claudio Miccoli

Nome file caroli
MC/mg

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.